

LEGGE REGIONALE 19 OTTOBRE 2016, n. 13
Fusione per aggregazione del Comune di Faedo
nel Comune di San Michele all'Adige¹

CAPO I
Aggregazione del Comune di Faedo
nel Comune di San Michele all'Adige

Art. 1 (Fusione per aggregazione del Comune di Faedo nel
Comune di San Michele all'Adige)

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni il Comune di Faedo è fuso mediante aggregazione al Comune di San Michele all'Adige a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. A seguito dell'aggregazione, la circoscrizione territoriale del Comune di San Michele all'Adige è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di San Michele all'Adige e Faedo.

3. Alla data di cui al comma 1 il Comune oggetto della fusione per aggregazione è estinto. Alla medesima data, i sindaci, le giunte e i consigli comunali di entrambi i Comuni decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche ai sensi dell'articolo 10, comma 3 lettera c, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

¹ In B.U. 25 ottobre 2016, n. 43 – suppl. n. 3.

4. Alla data di cui al comma 1 l'organo di revisione contabile del Comune di Faedo decade.

5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai due Comuni in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2 (Capoluogo e sede del Comune)

1. La sede legale del Comune di San Michele all'Adige rimane fissata nell'abitato di San Michele all'Adige, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3 (Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Il Comune di San Michele all'Adige subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Comune di Faedo.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi,

secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Art. 4 (Beni di uso civico)

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine considerati frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

CAPO II
Disposizioni transitorie

Art. 5 (Gestione del Comune di San Michele all'Adige fino all'elezione degli organi comunali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del Comune di San Michele all'Adige provvede un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che svolgevano le funzioni di sindaco alla data del 31 dicembre 2019. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti di

strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

Art. 6 (Organizzazione amministrativa provvisoria)

1. Entro il 31 dicembre 2019 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione per aggregazione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di San Michele all'Adige e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Art. 7 (Regime degli atti)

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del Comune di San Michele all'Adige continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti del Comune di Faedo nell'ambito territoriale del Comune di origine.

Art. 8 (Mobilità del personale)

1. Il personale del Comune di Faedo è trasferito al Comune di San Michele all'Adige ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 9 (Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale)

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il Comune e le comunità di origine. Nella ex circoscrizione territoriale del Comune di Faedo sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

Art. 10 (Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di San Michele all'Adige a seguito del processo di fusione per aggregazione si svolge nel turno elettorale generale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2020.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

3. In prima applicazione, due seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei due Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto

dall'articolo 34, comma 1, lettere da f) fino a i) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e dall'articolo 11 della legge regionale 5 febbraio 2013, n.1, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo articolo 34, comma 1, lettere da a) fino a e), compie le seguenti operazioni:

- 1) forma per ognuno dei due Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nelle sezioni elettorali del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;
- 2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle due graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei due seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:
 - 2.1 candidato risultato primo in entrambe le due graduatorie: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;
 - 2.2 candidato risultato primo in entrambe le due graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

- 3) rassegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, lettere da f) fino a i) della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera d) del medesimo articolo 34; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);
- 4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

Art. 11 (Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica)

1. Al sindaco e agli assessori del Comune di San Michele all'Adige a seguito del processo di fusione per aggregazione spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63 per i sindaci e gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 6 livello inferiore.

Art. 12 (Esercizio provvisorio)

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 del Comune di San Michele all'Adige, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina vigente. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2019 dei Comuni originari.

Art. 13 (Norma di rinvio)

1. A seguito del processo di fusione per aggregazione, al Comune di San Michele all'Adige sono riconosciuti i contributi previsti dall'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni secondo i parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 176 di data 9 settembre 2015.

Art. 14 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
